

“IL LAVORO CHE CAMBIA: IL NUOVO CAPORALATO ”

Modena, 16 marzo 2017

Dott. Massimo Braghin

La Legge 199/2016

LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199

Disposizioni in materia di:

1. contrasto ai fenomeni del lavoro nero
2. sfruttamento del lavoro in agricoltura
3. riallineamento retributivo nel settore agricolo.

(GU n.257 del 3-11-2016)

Vigente dal 04-11-2016

La Legge 199/2016

La figura del caporale:

- Effettua la raccolta, spesso collegato con organizzazioni criminali, di operai generici, nel loro trasporto sui campi o presso i cantieri edili per essere messi a disposizione di un impresa utilizzatrice che pagherà il "caporale" che fornisce la manodopera e retribuisce direttamente gli operai lucrando sulla differenza tra quanto percepito dall'impresa e quanto pagato ai lavoratori;
- non si limita al reclutamento ma sovrintende e controlla i lavoratori imponendo orari e ritmi di lavoro con l'uso dell'intimidazione o della violenza;
- il lavoro, spesso irregolare, viene prestato a favore di un soggetto diverso da colui che ha raccolto e retribuito la manodopera;
- fomenta evasione fiscale e contributiva;
- viola le principali norme in materia di orario di lavoro, riposi e sicurezza, erogando retribuzioni inferiori a quelle previste dai CCNL.

La Legge 199/2016

Il caporale commette il reato di:

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

- reato grave, collocato nel codice penale nel titolo XII del Libro II tra i delitti contro la persona ed in particolare tra i delitti contro la libertà individuale.
- a norma dell'art. 1, comma 3, lettera a), della legge 1 agosto 2003, n. 207, per tutti i reati della sezione I (Dei delitti contro la personalità individuale) del Capo III, titolo XII, Libro II del Codice Penale, a cui il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro appartiene, **è esclusa la concessione della sospensione condizionale della pena.**

Il reato di caporalato dopo la Legge 199/2016

prima

- Veniva punito penalmente il caporale solo nel caso in fossero contestualmente provati lo svolgimento in forma organizzata della sua attività di intermediazione e che lo sfruttamento fosse stato perpetrato mediante violenza, minaccia o intimidazione.

dopo

- Ora risponde di intermediazione illecita chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, e ciò indipendentemente dalla forma - organizzata o meno - dell'attività di intermediazione svolta e a prescindere dalle modalità con cui si è concretamente manifestato lo sfruttamento.

Il reato di caporalato dopo la Legge 199/2016

Reato base

- sanzionato con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato

Aggravante nuovo art. 603-bis c.p.

- Se i fatti vengano posti in essere mediante **violenza** (*uso di energia fisica da cui derivi una coazione personale*) o **minaccia** (*prospettazione di un male futuro, il cui verificarsi dipende dalla volontà dell'agente*) la sanzione consiste nella reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato

Il reato di caporalato dopo la Legge 199/2016

prima

- Responsabilità penale solo per il caporale

dopo

- responsabilità penale per coloro che utilizzano, assumono o impiegano manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Il reato di caporalato dopo la Legge 199/2016

Soggetto attivo

- Il soggetto attivo del reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro può essere **chiunque** in quanto trattasi di **reato comune**.

soggetto passivo

- soggetto passivo del reato può essere soltanto un **prestatore di lavoro**.

Il reato di caporalato dopo la Legge 199/2016

arresto

- arresto di chiunque è colto in flagranza di reato per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commessi mediante violenza o minaccia.

Responsabilità degli enti di cui alla legge n. 231/2001

- Il reato previsto dall'art. 603-bis del c.p. è stato inserito tra i delitti per i quali si applicano all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

La Legge 199/2016

Art. 1

La **modifica dell'articolo 603-bis del codice penale** (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è **punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:**

- 1) **recluta manodopera** allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) **utilizza, assume o impiega manodopera**, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a **condizioni di sfruttamento** ed approfittando del loro **stato di bisogno**.

Il reato di caporalato dopo la Legge 199/2016

Stato di necessità

- art. 54 c.p. “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona..”
- Il caporale o chi per esso approfitta di lavoratori che si trovino in gravissime situazioni di pericolo (es. migranti in pericolo di vita perché privi di cibo per loro o i loro familiari ecc.).... caso piuttosto remoto.

Stato di bisogno

- quando il soggetto passivo, pur non versando in assoluta indigenza, si trovi in condizioni anche temporanee di estrema criticità, tali da rendergli impossibile il provvedere alle proprie esigenze elementari.
- “*situazione di necessità*” art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù): qualsiasi situazione di debolezza o mancanza materiale o morale del soggetto passivo, idonea a condizionarne la volontà, coincidente con la “*posizione di vulnerabilità*” indicata nella decisione quadro dell’Unione Europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani.

La Legge 199/2016

Art. 1

La **modifica dell'articolo 603-bis del codice penale** (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

Se i fatti sono commessi mediante **violenza o minaccia**, si applica la pena della **reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato**.

La Legge 199/2016

La condanna comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

- Interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti;
- l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

La Legge 199/2016

Art. 1

La **modifica dell'articolo 603-bis del codice penale** (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

Gli indici dello sfruttamento del lavoro

(è sufficiente la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni)

1. la reiterata corresponsione di **retribuzioni** in modo palesemente difforme dai CCNL o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato (*ci si riferisce al quantum*);
2. la reiterata violazione della **normativa** relativa **all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie**;
3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di **sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro**;
4. la sottoposizione del lavoratore a **condizioni di lavoro**, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

La Legge 199/2016

Art. 1

La **modifica dell'articolo 603-bis del codice penale** (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1. il fatto che il numero di **lavoratori reclutati sia superiore a tre**;
2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano **minori** in età non lavorativa;
3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a **situazioni di grave pericolo**, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

La Legge 199/2016

Art. 2

Introduzione degli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2 del codice penale

1. Dopo l'articolo 603-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:

Art. 603-bis.1. (**Circostanza attenuante**). - Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, **la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi:**

- nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori;
- aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1.

La Legge 199/2016

Art. 2

Introduzione degli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2 del codice penale

1. Dopo l'articolo 603-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:

Art. 603-bis.2. (**Confisca obbligatoria**). - In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, è **sempre obbligatoria**, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, **la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.**

Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.

La Legge 199/2016

Art. 3

Controllo giudiziario dell'azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento

1. Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del c.p.p. (quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari) **il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.**

La Legge 199/2016

Art. 3

Controllo giudiziario dell'azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento

2. Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, **il giudice nomina uno o più amministratori**, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

La Legge 199/2016

Art. 3

Controllo giudiziario dell'azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento

3. L'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta emergano irregolarità circa l'andamento dell'attività aziendale.

Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario:

- a) controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo;
- b) procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto;
- c) al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore.

La Legge 199/2016

Art. 3

Controllo giudiziario dell'azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento

4. Nei casi di sequestro di cui al comma 2 dell'articolo 321 del c.p.p. (il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca) e nei casi di confisca disposta ai sensi dell'articolo 603-bis.2 del codice penale si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (si applicano anche ai casi di confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno)

La Legge 199/2016

Art. 4

Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera d) è inserita la seguente: d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale.

viene aggiunto **il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minaccia** tra quelli per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza

Art. 5

Modifica all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, in materia di confisca

1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo la parola: «602,» è inserita la seguente: «603-bis,».

Viene aggiunto **il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali** (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è sempre disposta **la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità** di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito (dichiarato ai fini delle imposte sul reddito) o alla propria attività economica.

La Legge 199/2016

Art. 6

Modifica all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti

1. All'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 602,» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis,».

viene **aggiunto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti. La sanzione pecuniaria a carico dell'ente "responsabile" del reato di caporalato è **stabilita tra 400 quote e 1.000 quote (articolo 25-quinquies)**

Art. 7

Modifica all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di Fondo per le misure antitratta

1. All'articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le parole: «e 602» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis».

E' prevista **l'assegnazione al Fondo anti-tratta dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis del codice penale**

La Legge 199/2016

Art. 8

Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di **Rete del lavoro agricolo di qualità**

[Vedi allegato](#)

La **finalità della Rete** (istituita a seguito di una proposta venuta dal mondo sindacale agricolo) e dell'iscrizione da parte dei datori di lavoro è quella **di tenere un registro delle imprese in regola con i vari adempimenti e obblighi, per indirizzare i controlli degli organi di vigilanza verso quelle realtà che non si sono registrate e di conseguenza potenzialmente non regolari**

La Legge 199/2016

Art. 8

Libro Unico del Lavoro e sistema Uniemens

2. Nelle more dell'attuazione del libro unico del lavoro, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2018, non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS ferme restando le scadenze di pagamento di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

I dati contenuti nel libro unico del lavoro in modalità telematica, che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate.

La Legge 199/2016

Art. 8 comma 2

Libro Unico del Lavoro e sistema Uniemens

1. Passaggio dall'attuale DMAG (denuncia contributiva trimestrale) al sistema ordinario per la comunicazione dei dati contributivi (Uniemens).
2. Calcolo e il versamento della contribuzione dovuta.

Attualmente in agricoltura il calcolo dei contributi per gli operai (OTD e OTI) sono effettuati dall'INPS in base ai dati inviati dalle aziende tramite il modello DMAG. Successivamente l'istituto invia il risultato dei calcoli effettuati e degli importi dovuti ai datori di lavoro per il pagamento tramite F24 alle scadenze stabilite.

Dal 1° gennaio 2018 passaggio all'invio telematico del libro unico del lavoro e adattamento del sistema Uniemens al settore agricolo non potrà comportare modifiche all'attuale sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli (compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli). In sostanza l'INPS continuerà con il servizio di tariffazione e il pagamento dei contributi rimarrà trimestrale secondo la normativa già in vigore (art. 6, comma 14, D.L. n. 536/1987).

La Legge 199/2016

Art. 9

Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli

Predisposizione piano di interventi consistenti in:

- misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore;
- idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale.

La Legge 199/2016

Art. 10

Riallineamento retributivo nel settore agricolo

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, **gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.**

Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati prima del 4 novembre 2016.

La Legge 199/2016

Art. 10

Riallineamento retributivo nel settore agricolo

Criticità

Il riferimento alla norma del 1996 desta perplessità in quanto i contratti di riallineamento retributivo erano adottati da quelle imprese che erogavano retribuzioni inferiori a quelle previste dai CCNL di settore, prevedendo gradualmente aumenti fino al raggiungimento dei livelli stipendiali legali o contrattuali vigenti (tutto fino al 31.12.2000 come previsto dall'art. 63, legge n. 488/1999).

La Legge 199/2016

ANTIRICICLAGGIO

Adempimenti in merito all'adeguata
verifica della clientela
ed alle segnalazioni